

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4682}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(FANFANI)

E DAL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(SARCINELLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO E *AD INTERIM*
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(GORIA)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(PIGA)

Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1987, n. 222, recante interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché dei consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi

Presentato l'8 giugno 1987

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge n. 240 del 1981 dispone la concessione di « Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili fra piccole e medie imprese, nonché delle società miste » e prevedeva la copertura finanziaria dei contributi ai consorzi per il commercio estero soltanto per il periodo 1981-1985.

La proposta di legge n. 2774, che avrebbe comportato una revisione organica di tutta la disciplina relativa agli interventi di sostegno ai consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane, approvata dal Senato, è decaduta in seguito allo scioglimento anticipato delle Camere.

Per non interrompere le erogazioni dei contributi per il 1986, è stato necessario rifinanziare con 20 miliardi di lire detta legge n. 240 del 1981 ricorrendo al decreto-legge n. 628 del 4 ottobre 1986, convertito nella legge n. 813 del 5 dicembre 1986.

Il problema della copertura finanziaria si pone nuovamente negli stessi termini che lo scorso anno portarono con ampio accordo di tutte le forze parlamentari alla conversione del citato decreto-legge n. 628.

I recenti dati della bilancia commerciale denunciano una preoccupante tendenza negativa delle nostre esportazioni e fanno pertanto ritenere ancor più necessario un sostegno in favore dei consorzi all'*export*, organismi che svolgono un ruolo molto importante per la competitività delle esportazioni delle piccole e medie imprese.

A tale scopo, è stato predisposto il presente decreto-legge con il quale, all'articolo 1, si provvede al rifinanziamento

annuale della legge n. 240 del 1981 per l'esercizio 1987, per l'importo complessivo di 22 miliardi di lire.

Il medesimo articolo eleva da 100 a 200 milioni di lire il limite massimo del contributo individuale annuale previsto dall'articolo 13 della più volte citata legge. Con successivo decreto ministeriale verranno stabilite le direttive, i criteri e le modalità di valutazione delle domande di contributo.

Con l'articolo 2 del decreto-legge — in attesa della nuova disciplina organica dei consorzi e delle società consortili, già all'esame del Parlamento della IX legislatura — si è provveduto a ripristinare gli interventi, a suo tempo disposti dall'articolo 12 della legge 21 maggio 1981, n. 240, a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi di 2° grado, con una autorizzazione di spesa, per il 1987, di 3 miliardi di lire.

Tali interventi, previsti anche nell'articolo 10 della proposta di legge organica surricordata (Atto Camera 2774), consistono nell'erogazione di contributi pari al 50 per cento delle quote apportate al fondo di garanzia da ciascun consorzio di 1° grado ad esso aderente, con un limite massimo di lire 20 milioni annui; e mirano, attraverso tali contributi, a potenziare l'efficienza e una maggiore operatività di quella assai opportuna forma di garanzia mutualistica costituita appunto dai consorzi fidi mediante i fondi interconsortili di 2° grado. In tal modo viene facilitato, soprattutto nel Mezzogiorno, l'accesso ai finanziamenti da parte sia di piccole imprese industriali e commerciali sia di imprese artigiane.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 giugno 1987, n. 222, recante interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché dei consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 8 giugno 1987, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 1987.

Interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché dei consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'erogazione, per l'anno 1987, dei contributi in favore dei consorzi per il commercio estero, di cui al titolo IV della legge 21 maggio 1981, n. 240, nonché dei consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Per la corresponsione dei contributi di cui agli articoli 13 e 14 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è autorizzata la spesa di lire 22 miliardi da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1987.

2. Le somme di cui al comma 1, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1987, possono esserlo in quello successivo.

3. Il limite massimo annuale di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è elevato a lire 200 milioni.

4. Il Ministro del commercio con l'estero, con proprio decreto, stabilisce le direttive, i criteri e le modalità di valutazione delle domande.

ARTICOLO 2.

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacità operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari al 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio o società consortile, fino ad un massimo di lire 20 milioni annui.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per la concessione del contributo.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1987.

ARTICOLO 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in lire 25 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce « Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1987.

COSSIGA

FANFANI — SARCINELLI — GORIA — FIGA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.